

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/620 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2019

che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Capo Verde è un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate, definito come «SPG» nel regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 della Commissione ⁽³⁾, a Capo Verde è stata concessa una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽⁴⁾ per quanto attiene alla definizione della nozione di prodotti originari stabilita nell'ambito dell'SPG. La deroga verteva sui volumi annuali di 2 500 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 875 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. In virtù della deroga e nei limiti di tali quantitativi i prodotti suddetti erano considerati originari di Capo Verde anche se, pur essendo prodotti a Capo Verde, erano ottenuti da pesce non originario. Essendo stata prorogata tre volte, la deroga è scaduta il 31 dicembre 2018 ⁽⁵⁾.
- (2) Con lettera datata 22 ottobre 2018, Capo Verde ha presentato una richiesta di proroga di detta deroga, per i medesimi volumi annuali, per un periodo subordinato all'entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato economico («APE») tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014. In virtù delle regole sul cumulo, l'APE consentirà all'industria di trasformazione ittica capoverdiana di ottemperare alle norme relative all'origine preferenziale ricorrendo a pesce originario di altri Stati dell'Africa occidentale.
- (3) Dal 2008 i quantitativi annuali totali concessi a Capo Verde nell'ambito della deroga hanno contribuito in modo considerevole a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica di Capo Verde. Tali quantitativi hanno contribuito anche, in una certa misura, a rivitalizzare la flotta di piccoli pescherecci di Capo Verde, di fondamentale importanza per il paese.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nell'Unione europea (GUL 119 del 7.5.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/968 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello (GUL 146 del 9.6.2017, pag. 13).

- (4) Le argomentazioni esposte nella richiesta dimostrano che, in assenza della deroga, la capacità dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana di continuare ad esportare verso l'Unione nell'ambito dell'SPG sarebbe seriamente compromessa, con possibili ripercussioni negative sullo sviluppo della flotta capoverdiana di piccoli pescherecci dediti alla pesca pelagica.
- (5) Risulta necessario un lasso di tempo supplementare per consolidare i risultati già conseguiti da Capo Verde nei suoi sforzi di rivitalizzazione della flotta peschereccia locale. La deroga dovrebbe dare a Capo Verde il tempo sufficiente per conformarsi alle norme in vista dell'ottenimento dell'origine preferenziale.
- (6) Tenuto conto della natura temporanea delle deroghe concesse in merito alla definizione della nozione di «prodotti originari», la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo di due anni o subordinatamente all'entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione e l'Africa occidentale, per un quantitativo annuale di 2 500 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 875 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. La deroga dovrebbe tuttavia terminare il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'APE con l'Africa occidentale, se questo avviene prima del 31 dicembre 2020.
- (7) I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbero essere gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁶⁾, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.
- (8) La deroga dovrebbe essere concessa a condizione che le autorità doganali di Capo Verde adottino le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, a norma del presente regolamento nonché i numeri di serie di detti certificati. Se il sistema degli esportatori registrati (REX), a norma dell'articolo 79 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, entra in vigore in Capo Verde nel corso del 2019, la medesima regola dovrebbe applicarsi alle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno dopo la pubblicazione al fine di tener conto della situazione di Capo Verde e di consentire a questo paese di avvalersi della deroga senza ulteriori indugi.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 41, lettera b), e all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽⁷⁾, le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello del codice NC 1604 15 11, ex 1604 19 97 e 1604 20 90 prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di Capo Verde a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 2

1. La deroga si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e
 - a) 31 dicembre 2020 oppure,
 - b) se l'accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014 («APE»), entra in vigore il 31 dicembre 2020 o anteriormente a tale data, il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo.
2. La deroga si applica ai prodotti nei limiti del quantitativo annuo di cui all'allegato.
3. L'applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

Articolo 4

La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

1. Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2019/xxx». In caso di applicazione del sistema dell'esportatore registrato in Capo Verde nel 2019, detta dicitura è indicata sulle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati.
3. Ogni trimestre le autorità competenti di Capo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati e/o dichiarazioni di origine, in applicazione del presente regolamento nonché i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC		Designazione delle merci	Periodi	Quantitativo annuo (peso netto in t)
09.1647	1604 15 11 ex 1604 19 97		Preparazioni o conserve di filetti di sgombro (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> , <i>Scomber colias</i>)	Dall'1.1.2019 fino alla data stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 1	2 500 tonnellate
09.1648	ex 1604 19 97 1604 20 90		Preparazioni o conserve di filetti di tombarello (<i>Auxis thazard</i> , <i>Auxis rochei</i>)	Dall'1.1.2019 fino alla data stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 1	875 tonnellate